


SETTORE N. <u>7</u> Repertorio n° <u>09</u> Data <u>15-01-2018</u>		PROPOSTA N. <u>05</u> DATA <u>16/01/2018</u>
--	---	---

COMUNE DI PARTINICO

LIBERO CONSORZIO DI PALERMO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DELLA GIUNTA MUNICIPALE

IMMEDIATA ESECUZIONE

N° <u>25</u> del Registro Data <u>31-01-2018</u>	OGGETTO <u>Prima d'atto</u> <u>Approvazione</u> schema di convenzione da stipulare con le Comunità alloggio per disabili psichici - Atto di indirizzo.
Parte riservata alla Regione: <u>ria</u> Bilancio _____ ATTO n. _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Macroaggregato _____ Capitolo _____	NOTE

L'anno duemila due otto il giorno TRENTUNO del mese di GENNAIO alle ore 15,30 nella sala delle adunanze del Comune, il Commissario Straordinario del Comune di Partinico, Ing. Maurizio Agnese, nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 554/gab del 31 maggio 2017, con l'assistenza del Segretario Generale D.ssa Antonella Spataro, ha adottato la seguente deliberazione:

Il Responsabile Settore Servizi alla Persona che qui assume la veste anche di responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 30.04.1991, n. 10 propone l'adozione della seguente proposta di Deliberazione di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza, avente per oggetto: Approvazione schema di convenzione da stipulare con le Comunità alloggio per disabili psichici - Atto di indirizzo.

PREMESSO CHE:

Sono scadute le convenzioni con le comunità alloggio per disabili psichici presso cui risultano ricoverati alcuni soggetti disabili.

Visti gli articoli 16 e 17 della l.r. 09/05/1986 n. 22 di riordino dei servizi e delle attività socio assistenziali in Sicilia che attribuiscono ai Comuni la competenza in materia di ricovero di soggetti disabili in strutture residenziali, in coordinamento con i competenti servizi sanitari distrettuali;

Visti gli articoli 20 e 23 della l.r. 09/05/1986 n. 22 i quali prevedono che i Comuni, in assenza di proprie strutture ed in alternativa alla gestione diretta dei servizi socio assistenziali, possano stipulare apposite convenzioni con Enti del terzo settore, regolarmente iscritti all'albo regionale di cui all'art. 26 della citata legge regionale n. 22/86 o autorizzati al funzionamento a norma del successivo articolo 28.

Visto il D.P.R.S. 158/1996 approvazione degli schemi di convenzione tipo per le gestioni da parte dei comuni della Regione dei servizi socio assistenziali previsti dalla l.r. 22/86;

Visto il D.P.C.M. 29.11.2001 con il quale sono stati definiti i livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'art. 502/92 e s.m.i. , nei quali rientrano anche l'assistenza territoriale residenziale e semi residenziale di natura sanitaria e socio sanitaria rivolta alle persone inabili;

Atteso che l'allegato IC del suddetto decreto dal titolo "area integrazione socio sanitaria" elenca le singole tipologie di carattere socio-sanitario ed evidenzia, accanto alle prestazioni sanitarie, anche quelle sanitarie di rilevanza sociale e cioè quelle prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili;

Rilevato che da quanto sopra scaturisce che l'ASP non può essere considerato semplicemente il soggetto terzo di un rapporto convenzionale instaurato soltanto tra i Comuni e le strutture di ricovero; L'ASP infatti è titolata ad erogare direttamente in favore degli interessati le prestazioni individuate dai livelli essenziali di assistenza e se impossibilitata a provvedervi in modo proprio, può attivare rapporti convenzionali con le strutture private facendosi carico di corrispondere le quote stabilite e ciò impone all'azienda sanitaria, di accertare la ricorrenza dei presupposti per il ricovero e per l'erogazione delle prestazioni socio- sanitarie, che devono essere rilevati attraverso il PAI per la durata ivi stabilita;

Vista la legge 328/2000 legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

Attesa la necessità per questo Comune di mantenere il ricovero dei soggetti inabili risultanti ricoverati alla data del 31/12/2017 presso le seguenti comunità alloggio:

- Cooperativa Sociale Aurora con sede in Via Mantegna n. 31 piano secondo - P.I. .05213540825 Iscritta al n. 2832 dell'Albo reg.le ai sensi della L.22/86 di cui al D.R.S n.

2072 del 3/8/2016 per la struttura sita in via Mantegna n. 31 secondo piano di Partinico

- Cooperativa Sociale Salus con sede in Via Pescara n. 10 - Partinico - P.I. 05548120822 Iscritta al n. 3838 dell'Albo reg.le ai sensi della L.22/86 di cui al D.R.S n. 2072 del 3/8/2016 per la struttura sita in c/da San Carlo in Borgetto
- Cooperativa Sociale Orizzonte con sede in Via Firenze n. 2 Altavilla Milicia - P.I. .05110610820 Iscritta al n. 2784 dell'Albo reg.le ai sensi della L.22/86 di cui al D.R.S n. 2072 del 3/8/2016 per la struttura sita in c/da Tavolatella n. 68 Castellammare del Golfo
- Cooperativa Sociale Oasi Emanuele con sede in Via Sacco n. 9 Favara- P.I. .02720340849 Iscritta al n. 4088 dell'Albo reg.le ai sensi della L.22/86 di cui al D.R.S n. 2072 del 3/8/2016 per la struttura sita in via Sacco n.9 Favara
- Cooperativa Sociale Dolce Vita con sede in Viale Aldo Moro n. 39 P.I. 04924550827. Iscritta:
 - a) al n 1423 dell'Albo Regionale, ai sensi della n. 22/86, di cui al D. R S n 2072 del 03/08/2016, nella sezione Disabili Psicici — Tipologia Comunità Alloggio, per la struttura sita in Partinico via Emma n. 201
 - b) al n 2418 dell'Albo Regionale, ai sensi della n. 22/86, di cui al D. R S n 2072 del 03/08/2016, nella sezione Disabili Psicici — Tipologia Comunità Alloggio, per la struttura sita in Borgetto via Dommartino lato dx sub A

Ass Nostra Signora di Lourdes con sede legale a Villafrati in via Arean n. 2 – P.I. 02551370824 - autorizzati al funzionamento a norma dell'articolo 28 ai sensi della L.22/86

Coop Serenità con sede a Ficarazzi in Via Roma n. 42 P.I. n 04760070823 Iscritta al n.2548 dell'Albo reg.le – Decreto-iscrizione n. 2896 del 15/10/2017 ai sensi della L.22/86 di cui al D.R.S n. 2072 del 3/8/2016 per la struttura

Considerato quindi che occorre procedere al rinnovo delle convenzione sulla base dello schema della convenzione tipo di cui al d.p.r.s 158/1996 prevedendo le opportune modifiche richieste dalle modificazioni legislative p.es. per la tracciabilità dei flussi finanziari.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Vista L.R.n. 48 /1991;

Vista la L.R. 30/2000; e Atteso che il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrate per cui non viene richiesto il parere di regolarità contabile;

Visto lo Statuto Comunale;

Propone

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e confermato:

- Prendere atto*
- 1) Approvare l'allegato schema di convenzione da stipulare con le comunità alloggio per disabili psichici per mantenere il ricovero dei soggetti inabili risultanti ricoverati alla data del 31/12/2017 in coordinamento con i competenti servizi sanitari distrettuali che ne valuteranno l'improrogabile esigenza;

- 2) Autorizzare il responsabile del settore servizi alla persona a firmare le convenzioni per il periodo minimo previsto nel D.P.R.S. 158/1996 approvazione degli schemi di convenzione con le comunità alloggio per disabili psichici per mantenere il ricovero dei soggetti inabili risultanti ricoverati alla data del 31/12/2017;

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l'urgenza di procedere

Sulla superiore proposta ha espresso parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell'art 147 bis del DLgs n 267/2000, così come modificato dall'art 3 del D L n 174/2012;

Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona

Sig. G. Di Marco
G. Di Marco

**IL COMMISSARIO STRORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA**

RITENUTA tale proposta di deliberazione , così come redatta , meritevole di approvazione;

VISTO il decreto legislativo 18/7/2000, n. 267;

VISTA 1a legge regionale 11/12/1991 ,n.48,

VISTA la legge regionale 7/9/98 n° 23 ;

VISTA 1a legge regionale 23/12/2000, n° 30;

VISTO lo Statuto Comunale ;

DELIBERA

Di approvare, così come formulata, la proposta di deliberazione che precede, che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo.

Dando atto dell'urgenza di provvedere in merito, dichiara la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 L.R. ai sensi dell'alt. 12 L. R. 3/12/1991, n° 44

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ing. Maurizio Agnese

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO PER
DISABILI PSICHICI**

Il giorno nei locali tra l'Amministrazione comunale di
legalmente rappresentata dal sig. domiciliato per la carica presso e il
sig. nato a il nella qualità di legale rappresentante dell'Ente
..... con sede in iscritto all'albo regionale ex art. 26, legge regionale n. 22/86
giusto provvedimento del competente Assessorato regionale enti locali decreto n. del
..... per svolgere attività assistenziale in favore di disabili psichici nella tipologia
Comunità alloggio con una capacità ricettiva di n. posti letto.

PREMESSO

- che l'Amministrazione comunale di in attuazione della legge regionale n. 22/86 di
riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali intende
pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul
territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi; - che nei confronti dei
cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è ipotizzabile un
rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, l'A.C. intende assicurare una
dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare
e, al tempo stesso, la risocializzazione e il reinserimento sociale degli ospiti; - che ragioni
tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale inducono l'A.C. ad attuare il servizio
residenziale in favore dei disabili psichici in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di
convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il
carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base
dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed
ad una migliore qualità del servizio; - che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali
trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c) della legge regionale n. 22/86, nella
legge regionale n. 142/90, capo VIII e nella legge regionale n. 43/91, art. 1, comma I, lett. e),
atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente
prescelto; - che il predetto Ente si propone di concorrere all'attuazione del



programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto ed utenza L'Amministrazione comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente per la gestione della comunità alloggio sita in via inviati dall'Ufficio di servizio sociale comunale su segnalazione scritta dei Dipartimenti di salute mentale competenti per territorio della Azienda U.S.L. Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n. unità. Le ammissioni fatte in proprio dall'ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale. In nessun caso il comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato. L'ente si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera od alloggio di coppie o congiunti.

Art. 2 Modalità di ammissione L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art. 1 i soggetti affidati dall'Amministrazione comunale, anche attraverso le Circoscrizioni. L'autorizzazione alla ammissione è disposta dall'A.C. a seguito di specifica relazione del Dipartimento di salute mentale previo parere del Servizio sociale comunale. L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva dell'ospitalità, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluyente nell'esercizio successivo.

Art. 3 Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del Dipartimento di salute mentale e previa informazione del tutore, ove esista. A tutela del soggetto, in caso di ospitalità a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C., non consente la dimissione dell'assistito con il conseguente diritto dell'istituto a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza. In caso di dimissione l'ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla comunità alloggio. La

comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C., sentito il D.S.M. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4 Modalità d'intervento Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno e perseguire l'obiettivo del reinserimento sociale, l'Ente si impegna a creare all'interno della comunità una serena convivenza di tipo familiare, tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto territoriale. Dovranno quindi essere curati: - la realizzazione, con l'equipe del D.S.M. o il Servizio sociale professionale del comune, del progetto di riabilitazione e reinserimento predisposto per ciascun* ospite; - la riacquisizione di abilità individuali e il potenziamento di quelle residue, attraverso l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo; - il potenziamento delle capacità di inserimento in ruoli sociali; - il recupero scolastico e la formazione professionale; - l'inserimento in attività lavorative, anche assistite, favorendo laddove possibile la partecipazione a cooperative sociali con il concorso finanziario dell'A.C. per borse di formazione lavoro, a seconda delle attitudini, delle capacità o delle possibilità di ognuno, mantenendo i contatti con i datori di lavoro; - l'uso corretto ed attivo del tempo libero; - il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici e i conoscenti, ove possibile; - l'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e l'utilizzo delle risorse del territorio (pubbliche, private e del privato sociale). L'Ente si impegna inoltre, in particolare: - a mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale; - a garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio (con non più di 3 letti) dotata di servizi igienici, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale; - a garantire un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale la comunità deve dotarsi ed esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo; - a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile; - a garantire prestazioni medico-infermieristiche per gli ospiti, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.; - ad assicurare agli ospiti le attività socio-culturali e ricreative in raccordo con le risorse esistenti nel territorio e quant'altro necessario per una serena permanenza in comunità; - ad assicurare nei casi di effettiva necessità



l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali; - a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura; - a predisporre linee programmatiche, unitamente al DSM competente per territorio ed al Servizio sociale professionale del Comune, sull'attività da svolgere annualmente; - a riferire semestralmente all'Ufficio di Servizio sociale e al D.S.M. sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore, sulla prospettiva di possibili soluzioni alternative alla presenza in comunità, nell'interesse del soggetto e del processo di reinserimento sociale. - a relazionare annualmente all'A.C. sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione; - a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede di anamnesi medico-psicosociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente. A nessun titolo l'Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art. 5 Personale Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore o dipendente il seguente personale, garantendone la professionalità: a) un operatore sociale responsabile con reperibilità nell'arco delle 24 ore, fornito di titolo di assistente sociale conforme alla normativa vigente, ovvero di diploma d'istruzione di secondo grado con attestato di qualificazione professionale rilasciato da enti abilitati; b) due assistenti agli inabili o anziani; c) due infermieri professionali con reperibilità notturna, ove l'Azienda U.S.L. non provveda direttamente a fornire le relative prestazioni; d) due ausiliari, in relazione alla necessità di riacquisizione delle "abilità quotidiane"; e) un animatore in convenzione; f) altro personale: eventuali operatori per unità e profili in rapporto convenzionale, in relazione alle specifiche attività, anche integrative (specificare) L'Ente dovrà assicurare in rapporto di convenzione la presenza di un assistente sociale ove detto profilo non sia assicurato dal responsabile della comunità, mentre per le funzioni terapeutiche la struttura farà riferimento all'equipe del DSM competente per territorio. L'Ente si impegna a garantire la presenza con turnazione di almeno una unità nelle ore notturne e del personale necessario nelle giornate festive, la supplenza del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio e la

sostituzione di quello che, a concorde giudizio delle parti, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione. L'Ente si impegna inoltre a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria o, in assenza il C.C.N. UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell'A.C., fornire apposita documentazione. L'Ente inoltre garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento, particolarmente ad iniziative di riqualificazione proposte dall'A.C. in raccordo con il D.S.M. competente per territorio. Data la natura del servizio l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione, ai sensi del successivo art. 18; ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'A.C.

Art. 6 Prescrizioni Il personale utilizzato dall'ente deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni. L'ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Art. 7 Fruizione servizio pubblico I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili. L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'ente.

Art. 8 Assenza per ricovero in ospedale Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero. L'ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero. Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro. E' facoltà dell'A.C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, su proposta del D.S.M. e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione all'ospitalità in comunità alloggio.

Art. 9 Continuità del servizio L'ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.



Art. 10 Volontariato L'ente, nello svolgimento delle attività, può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate, purchè preventivamente autorizzato dall'A.C.

Art. 11 Partecipazione dell'utenza L'A.C. promuove in raccordo con il D.S.M., incontri con l'ente gestore e i soggetti ospiti ed i loro familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato. L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionati e rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

Art. 12 Corrispettivo del servizio L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun assistito un compenso fisso e una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto, e da idonea documentazione attestante il rispetto dei C.C.L. L'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente: a) un compenso fisso mensile di L. 2.250.000 per ogni posto ad essa riservato, (per oneri fissi del personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali) da liquidare con cadenza mensile; b) una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza di L. 30.000 da liquidare posticipatamente sulla base di prospetti contabili mensili. Il suddetto importo sarà aggiornato automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

Art. 13 Rimborsi Le contabilità mensili dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento. Sui

prospetti contabili, corredati da fattura ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato. Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni, trasmette gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni. Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari. Trascorso infruttuosamente il termine sopra riportato, compete all'Ente la liquidazione degli interessi legali sulla somma spettante per il periodo di ritardo nella misura del prime rate maggiorato di 1 punto. I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'Ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

Art. 14 Integrazione retta In relazione alle specifiche prestazioni connesse alla tipologia dell'utenza l'A.C. d'intesa con l'Azienda U.S.L. competente, corrisponde un'integrazione al compenso fisso mensile, in relazione ai maggiori oneri sostenuti per il personale aggiuntivo (sanitario e/o assistenziale) connesso alle suddette prestazioni. Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, graverà sul Fondo sanitario nei cui confronti l'A.C. provvederà ad esercitare azione di rivalsa. Analoga azione dovrà essere esercitata per il recupero degli oneri afferenti alle prestazioni infermieristiche, ex art. 5, lett. c) della presente convenzione.

Art. 15 Corrispettivi per ospitalità diurna Per eventuali ospitalità a carattere diurno di soggetti con disagio psichico, disposte dall'A.C. su segnalazione del D.S.M. competente per territorio al fine di consentire la fruizione delle iniziative promosse dalla comunità e un'attività di supporto al nucleo familiare di appartenenza, verrà corrisposto un compenso pari alla retta giornaliera di mantenimento.

Art. 16 Durata della convenzione La presente convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dalla data della sottoscrizione. E' escluso il rinnovo tacito. L'A.C. può con deliberazione motivata, entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, sentito il parere del D.S.M. competente per territorio, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'ente. Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'ente è tenuto a garantire il prosieguo

del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione. L'A.C. ha facoltà di disporre la riduzione dell'utenza o per dimissione o per decesso del disabile, ove non sia possibile procedere, da parte dell'A.C., all'inserimento di nuovi soggetti.

Art. 17 Recesso dalla convenzione L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti. Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte. Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art. 18 Clausola arbitrale Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del comune, un rappresentante dell'ente e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici dipendenti in servizio o in quiescenza esperti del settore. Se la controversia riguarda le modalità d'intervento tecnico-assistenziali il ruolo del presidente sarà rivestito da un operatore qualificato del D.S.M.

Art. 19 Validità convenzione La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A.C. all'approvazione dell'apposito atto deliberativo da parte dell'organo tutorio o alla sua esecutività, per l'Ente sin dalla sua sottoscrizione. Rimane obbligo per l'Ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione: - la certificazione di cui alle leggi regionali nn. 423/56, 575/65, 936/82 e successive modifiche ed integrazioni, relative al legale rappresentante ed ai componenti il consiglio di amministrazione; - il decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale sezione inabili tip. comunità alloggio in applicazione dell'art. 26, legge regionale n. 22/86; - l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio e curriculum professionale.

Art. 20 Registrazione convenzione Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore, se dovute.

Art. 21 Rinvio Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C.

Art. 22 Foro competente In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di

.....



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.TO *Ing. Maurizio Agnese*



IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO (*D.ssa Antonella Spataro*)

REFERATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. I l, comma 1, L.R. 44/91)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

Il Messo Comunale

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Antonella Spataro

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91);

✓ Dichiarata Immediatamente Esecutiva (art. 12, Comma 2, L.R. 11⁰44/91);

Dalla residenza Municipale
31-01-2018



IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO *D.ssa Antonella Spataro*